

## Edizione di lunedì 7 marzo 2016

### EDITORIALI

#### [Lascia o raddoppia?](#)

di Sergio Pellegrino

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

#### [Branch exemption con paletti](#)

di Nicola Fasano

### ADEMPIMENTI

#### [Pagamento in contanti dei canoni di locazione di abitazioni](#)

di Sandro Cerato

### IVA

#### [Triangolazione con stabile organizzazione nel Paese UE di destinazione](#)

di Marco Peirolo

### AGEVOLAZIONI

#### [Agricoltura under 40: il mutuo a tasso 0](#)

di Luigi Scappini

### BACHECA

#### [Gestione della crisi d'impresa: strumenti stragiudiziali e giudiziali](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

## EDITORIALI

---

### **Lascia o raddoppia?**

di Sergio Pellegrino

Per chi di noi non ha ancora compreso appieno il **senso del 730 precompilato**, ed io devo confessare sono fra questi, sarà ancora più arduo “digerire” il **rilancio dell’Agenzia delle entrate**, che ha annunciato che, già da quest’anno, anche il **modello Unico sarà disponibile nella versione precompilata**.

Come ho già avuto modo di ribadire in diverse occasioni, non si tratta di fare una **battaglia di retroguardia** per “salvare” un pezzo dell’attività dei nostri studi professionali, ma la semplice, direi banale, constatazione che una dichiarazione precompilata per essere **utile** deve essere **effettivamente tale**.

Credo infatti che una **dichiarazione “parzialmente” precompilata**, come è stato sin ad ora il 730, possa avere per i contribuenti un **valore davvero limitato**, atteso che non consente loro di **pagare le imposte** sul reddito prodotto **senza oneri (e preoccupazioni) aggiuntivi**, che poi dovrebbe essere il verso senso dell’intera operazione.

A livello politico è stato sostenuto che i **risultati della prima campagna del 730 precompilato** sono stati **molto soddisfacenti**, nonostante fosse il primo anno della fase triennale di “prova”, ma, da tecnici, sappiamo benissimo che la **precarietà** dei dati “proposti” dall’Agenzia ai contribuenti non è legata ad un fatto contingente, ma è **un problema che si porrà sempre, anche a regime**.

Va innanzitutto osservato come la maggior parte delle **misure di agevolazione**, deduzioni o detrazioni che siano, richiedono la verifica del **rispetto di determinate condizioni che necessitano di una valutazione per validare la fruizione del beneficio**, e che non saranno **mai** riscontrabili dai dati comunicati all’Amministrazione finanziaria.

Sulla base delle indicazioni date dall’Agenzia, poi, il contribuente è tenuto a **verificare** i dati contenuti nella dichiarazione, apportando le **necessarie modifiche o integrazioni** nel caso in cui riscontri dati non corretti o incompleti, e già questo inficia parte della logica della precompilata.

Adesso, ai 20 milioni dei potenziali fruitori del 730 precompilato, si aggiungono **altri 10 milioni di contribuenti** che potranno “beneficiare” del **modello Unico in versione precompilata**.

Secondo l’Agenzia, il **modello sarà precompilato all’80%** e potrà essere integrato dai contribuenti tramite i servizi **on line** accedendo con il proprio **pin**.

**Differenza sostanziale** rispetto al 730 precompilato è rappresentata dal fatto che **non sono previsti "vantaggi"** per i contribuenti in termini di **controlli** e di **sanzioni**: lo possiamo quindi considerare alla stregua di un **"aiutino"** per **recuperare i dati** da inserire in dichiarazione.

Penso, onestamente, che **non sia questo il modo per semplificare il nostro sistema tributario**: non è sufficiente dare ai contribuenti **dati che comunque conoscono**, e che in ogni caso devono **"validare"**, ma sarebbe meglio intervenire sulle (spesso) **farraginose regole** che governano la predisposizione della dichiarazione e che si traducono in **266 pagine di istruzioni** elaborate dall'Agenzia per il modello Unico di quest'anno ... **hai voglia di parlare di precompilata in un contesto del genere.**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Branch exemption con paletti**

di Nicola Fasano

Con il recente **Provvedimento pubblicato in bozza** dall'Agenzia delle Entrate e su cui gli operatori potranno fornire le proprie considerazioni entro il 31 marzo (utilizzando la casella di posta elettronica [branchexemption@agenziaentrate.it](mailto:branchexemption@agenziaentrate.it)), l'Amministrazione finanziaria ha dettato le **prime indicazioni operative sul regime c.d. di “branch exemption”** previsto dal decreto internazionalizzazione (art. 14, D.Lgs. 147/2015 che ha introdotto il nuovo art. 168-ter nel Tuir) grazie al quale, previa specifica opzione della casa madre, il reddito prodotto all'estero dalla stabile organizzazione **è esente da tassazione in Italia**.

Preliminarmente va ricordato che si tratta di una **opzione irrevocabile**, da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi per il relativo periodo di imposta, che deve essere esercitata con riferimento a **tutte le stabili estere della casa madre** (c.d. principio del “*all in all out*”). Per quanto concerne le stabili organizzazioni **già esistenti** l'opzione va esercitata entro il secondo periodo di imposta dall'entrata in vigore della norma (**entro il 2017 dunque per i soggetti “solari”**).

Il Provvedimento chiarisce che l'esercizio dell'opzione in sede di costituzione della **prima stabile** organizzazione **vincola quelle costituite successivamente** senza che siano necessarie ulteriori opzioni.

L'efficacia dell'opzione viene meno a seguito della **chiusura di tutte le branch esenti**.

Viene poi disciplinato il meccanismo di **sterilizzazione delle perdite fiscali pregresse** (c.d. di “*recapture*” delle perdite) per un periodo di osservazione di **cinque anni**. In particolare, se nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l'opzione l'impresa ha utilizzato perdite fiscali prodotte dalla sua stabile organizzazione all'estero, i redditi imponibili realizzati dalla medesima *branch* nei periodi d'imposta successivi sono **tassati in capo alla casa madre italiana sino al totale riassorbimento** delle medesime perdite. Le perdite si considerano utilizzate quando hanno **compensato in tutto o in parte il reddito imponibile** della casa madre italiana. In caso di perdite fiscali pregresse conseguite sia dalla casa madre italiana sia dalla *branch* esente, il Provvedimento detta un **criterio di imputazione proporzionale** delle perdite utilizzate.

Un meccanismo di “*recapture*”, analogo a quello previsto per le perdite, viene previsto anche con riferimento a **svalutazioni, ammortamenti e accantonamenti pregressi** derivanti dal trasferimento di attività e passività e dedotti dalla casa madre nei **cinque anni precedenti** l'opzione per l'esenzione.

In vigore del regime di *branch exemption*, il trasferimento di beni, funzioni e rischi dall'impresa residente nel territorio dello Stato ad una sua stabile organizzazione genera **plusvalenze o minusvalenze**, determinate con i criteri dell'articolo 152 del Tuir.

Resta ferma in ogni caso **l'indicazione del reddito delle stabili estere nella dichiarazione dei redditi** della casa madre nonché l'applicazione delle regole in materia di *transfer pricing* nei rapporti fra impresa residente e stabile estera e quelle in materia di CFC (di cui all'art. 167, Tuir). Queste ultime peraltro sono state revisionate dalla Legge di Stabilità 2016 secondo cui, a partire dal periodo di imposta 2016, il D.M. 21.11.2001 non è più applicabile per individuare i Paesi *Black list*: scatta la disciplina CFC infatti se il **livello di tassazione nominale della controllata estera è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia**.

Da evidenziare infine che il Provvedimento si preoccupa di disciplinare i casi in cui emergano fenomeni di **doppia deduzione o doppia esenzione**.

Si verifica un fenomeno di **doppia esenzione** quando lo Stato estero non ravvisa l'esistenza della stabile organizzazione, il cui reddito è incluso nel perimetro di esenzione dell'impresa residente nel territorio dello Stato. In tal caso viene precisato che **l'opzione viene meno con effetto ex tunc solo con riferimento alla stabile di cui è stata accertata l'insussistenza**.

Si verifica un fenomeno di **doppia deduzione** quando gli Stati interessati riconoscono l'esistenza della stabile organizzazione e l'impresa **non ha incluso le perdite fiscali** della stessa **nel perimetro di esenzione** (avendo viceversa considerato le perdite ai fini fiscali in Italia). In questo caso **detta stabile è inclusa con effetto ex tunc nella branch exemption**.

Alla luce di quanto sopra, e in attesa che il Provvedimento si assesti **in modo definitivo**, appare evidente che il regime della *branch exemption* ha sicuramente il suo *appeal* in presenza di **stabili "redditizie"** o in caso di **controllate che rischiano di vedersi contestare l'esterovestizione** e molto meno fascino nel caso di **attività in perdita**, incontrando comunque un limite laddove dovessero sussistere i presupposti per l'applicazione della disciplina CFC dovendo fare i conti anche con la nuova "geografia fiscale" prevista a tal fine dalla Legge di Stabilità.

## ADEMPIMENTI

---

### **Pagamento in contanti dei canoni di locazione di abitazioni**

di Sandro Cerato

La **Legge di Stabilità per il 2016** (L. 208/2015) stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'innalzamento a **3.000 euro** del **limite massimo relativo al trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante, libretti di deposito e titoli al portatore**.

Pertanto, il limite per poter pagare in contanti risulta aumentato da euro 999,99 ad **euro 2.999,99**, adattando quindi il procedimento alla modifica delle soglie della normativa **antiriciclaggio**.

Contestualmente all'innalzamento della soglia, è eliminato l'obbligo di pagare con modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità:

- i **canoni di locazione di unità abitative**;
- i **corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada** per i soggetti della filiera dei trasporti.

In particolare, l'articolo 1, comma 902, della L. 208/2015 abroga il comma 1.1, dell'articolo 12, del D.L. 201/2014, il quale prevedeva: *“In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”*.

Il successivo comma 902, dell'articolo 1 della legge citata, abroga il quarto comma dell'articolo 32-bis del D.L. 133/2014, il quale, a sua volta, prevedeva: *“Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”*.

Ne consegue che:

- è possibile effettuare il **pagamento in contanti per gli importi sotto soglia**;
- i contribuenti possono ricorrere a **diversi strumenti di pagamento tracciabile ed alternativo al contante per il pagamento sopra soglia**.

In merito ai **contratti di locazione**, si evidenzia che tale nuovo limite si riferisce sempre ai **contratti di immobili destinati ad uso abitativo** includendo l'affitto di *box auto*, *garage* o cantine, considerati **pertinenze dell'abitazione**. Rimangono invece esclusi gli **alloggi di edilizia residenziale pubblica**.

Inoltre, risultano coinvolti anche i contratti di locazione di **immobili destinati ad uso commerciale** (negozi, botteghe, capannoni, uffici e in generale gli immobili con destinazione d'uso non abitativo).

Infine si ricorda che, per chi effettua pagamenti in contanti superando la soglia, è prevista una **sanzione amministrativa** che può oscillare:

- tra **l'1 ed il 40 per cento** dell'importo trasferito, se l'importo trasferito è compreso **tra euro 3.000,00 ed euro 50.000,00**;
- tra **il 5 ed il 40 per cento** dell'importo trasferito, se l'importo risulta essere **superiore a euro 50.000,00**.

Per completezza, si ricorda che il limite va rapportato all'importo dovuto in base alla periodicità del canone (mensile, bimensile, trimestrale, annuale).

## IVA

---

# **Triangolazione con stabile organizzazione nel Paese UE di destinazione**

di Marco Peirolo

Si ipotizzi che **l'impresa italiana**, con **stabile organizzazione in Germania**, acquisti i beni da un **fornitore belga** per rivenderli al proprio cliente tedesco.

Gli scenari che s'intendono esaminare sono due:

- i beni sono **trasportati direttamente dal fornitore belga al cliente finale tedesco**;
- i beni sono **trasportati dal fornitore belga al cliente finale tedesco in regime di "call-off stock"**, essendo introdotti in un deposito presso i locali del cliente tedesco, ma restano di proprietà dell'impresa italiana sino al momento dell'estrazione da parte del cliente tedesco.

Nel **primo scenario**, trovano applicazione le indicazioni contenute nella C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (Parte A, § 16.2), sicché è possibile ritenere che l'impresa nazionale, a prescindere dal possesso della stabile organizzazione in Germania:

- nel rapporto con il fornitore belga pone in essere un **acquisto intracomunitario**;
- nel rapporto con il cliente tedesco effettua una **cessione intracomunitaria**, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993.

Di conseguenza, l'impresa italiana:

- **riceve una fattura senza imposta che deve integrare e registrare** a norma degli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, **senza tuttavia esporre l'IVA** a norma dell'art. 40, comma 2, dello stesso decreto. In particolare, IT deve: (i) numerare e integrare la fattura intracomunitaria ricevuta, indicando il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, senza tuttavia indicare l'ammontare dell'IVA; (ii) annotare la fattura intracomunitaria così integrata, distintamente, nel registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura, e con riferimento al mese precedente, mentre l'annotazione nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972) **non è obbligatoria** non essendo possibile esercitare la detrazione;
- **emette fattura senza IVA**, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con

l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della norma comunitaria o nazionale di riferimento. La fattura deve essere annotata, distintamente, nel registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972) designando espressamente sul documento il cliente tedesco quale responsabile, in sua sostituzione, del pagamento dell'imposta.

Per entrambe le operazioni sorge l'**obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari** entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura intracomunitaria, dai quali deve risultare in modo specifico il ricorso all'operazione triangolare, ancorché i beni non transitino materialmente per il territorio dello Stato. Nello specifico:

- nel **modello INTRA 2-bis**, nelle colonne 2 e 3, relative al fornitore, deve essere indicato il codice ISO e il numero identificativo del soggetto belga, mentre nella colonna 6 (natura della transazione) deve essere indicato il codice "A";
- nel **modello INTRA 1-bis**, nelle colonne 2 e 3 devono essere indicati il codice ISO e il numero identificativo del cliente tedesco, mentre nella colonna 5 (natura transazione) va specificato il codice "A".

Le colonne da 7 a 13 per le cessioni e da 8 a 15 per gli acquisti, riguardanti i **dati statistici, non devono essere compilate nemmeno** dai contribuenti tenuti alla presentazione mensile degli elenchi, in quanto i beni non entrano in Italia.

Nel **secondo scenario**, l'impresa italiana effettua un **trasferimento di beni "assimilato" ad una cessione intracomunitaria** ai sensi dell'art. 17, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE. Il suddetto trasferimento beneficia, in Belgio, dell'**esenzione** da IVA di cui all'art. 138, par. 1, della stessa Direttiva, essendo ivi territorialmente rilevante in base all'art. 32 della Direttiva, che individua il luogo della cessione con quello *"dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente"*.

Fermo, pertanto, restando che **l'impresa italiana deve identificarsi in Belgio per adempiere agli obblighi connessi alla cessione intracomunitaria** ivi effettuata (es. fatturazione, elenco riepilogativo, dichiarazione periodica, ecc.), il trasferimento di beni a destinazione della Germania dà luogo al corrispondente acquisto intracomunitario "assimilato", la cui imposta, dovuta ai sensi degli artt. 20 e 40 della Direttiva n. 2006/112/CE, è assolta dalla **stabile organizzazione** tedesca dell'impresa italiana.

La cessione dei beni nei confronti del cliente tedesco, che ha luogo **nel momento del passaggio della proprietà**, vale a dire all'atto dell'**estrazione dal deposito**, soddisfa il presupposto territoriale in Germania, ove i beni sono fisicamente presenti. L'impresa italiana, **per il tramite della propria stabile organizzazione**, deve emettere la relativa fattura con addebito dell'imposta locale.



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Agricoltura under 40: il mutuo a tasso 0***

di Luigi Scappini

In un [precedente intervento](#) ci siamo occupati di delineare i requisiti soggettivi e le caratteristiche dei progetti, nonché delle relative spese, necessari per accedere all'agevolazione prevista dal decreto 18 gennaio 2016 per il **subentro in agricoltura** e lo **sviluppo dell'autoimprenditorialità**, agevolazione che consiste nell'**erogazione di finanziamenti a tasso 0**.

In questo secondo intervento analizziamo le **caratteristiche** dei **mutui** nonché le **limitazioni** poste per non rendere elusivo l'accesso all'agevolazione, rinviando a un futuro intervento l'analisi degli aspetti "burocratici" che sono in attesa di validazione.

Innanzitutto giova evidenziare come sia prevista la **presentazione** di idonea **garanzia** per un **importo** pari a quello **erogato maggiorato** del **20%** per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

La **garanzia** può essere **prestata** alternativamente tramite:

1. iscrizione di **ipoteca di primo grado** acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
2. prestazione di **fideiussione bancaria**, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

Il **mutuo** agevolato può essere **erogato** nel limite del **75%** delle **spese** sostenute **ammesse**, spese che si ricorda devono rientrare in un **progetto** avente un **limite** di spesa pari a **1.500.000 euro**.

La **durata** viene individuata in un **minimo di 5 anni** e un **massimo di 10 anni, comprensiva** del periodo di **preammortamento**.

Tale **vincolo** temporale di durata massimo viene **elevato**, limitatamente al settore della **produzione agricola primaria**, sempre comprensivo del periodo di preammortamento, a **15 anni**.

L'**erogazione** dei mutui incontra ulteriori **limiti** individuati all'articolo 4, ai sensi del quale è previsto che la concessione dei mutui deve essere **parametrata** in ragione dell'**ESL** (importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa dell'Unione

europea.

In particolare:

1. **50%** nelle **Regioni meno sviluppate** e cioè quelle che hanno un **Pil pro capite inferiore al 75% del Pil medio** dell'UE-27 /cfr. articolo 2, punto (37), Regolamento 702/2014);
2. **40 %** nelle **restanti** zone.

A questo si aggiunge l'ulteriore restrizione per cui i mutui erogati sempre al settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l'importo di **500.000 euro per impresa e per progetto** di investimento.

Tali massimali, limitatamente al settore della produzione agricola primaria, sono **incrementabili** nella misura massima del **20%**.

La concessione del mutuo a tasso 0 comporta alcuni vincoli temporali di **vitalità dell'azienda**, nonché di possesso dei beni "agevolativi".

Del resto, tale previsione è pienamente in linea con la *ratio* della norma che si ricorda consiste nell'incentivare e agevolare l'ingresso dei giovani in agricoltura con contestuale **ricambio generazionale** e, si spera, **innovazione**.

Ecco che allora, l'articolo 11, comma 2, stabilisce che l'**attività** deve essere per un periodo **minimo di 5 anni** a decorrere dalla data di effettivo inizio.

**Identico** vincolo temporale, hanno i **beni** che devono comunque rimanere nella **disponibilità** del soggetto fino all'estinzione del mutuo agevolato.

A tal fine, anche per i **beni sostitutivi** di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analogia o superiore quantità e/o qualità scatta il vincolo di possesso temporale previsto per quelli originari, con l'aggiunta che in questo caso il beneficiario (del mutuo) ha l'onere di comunicare il piano di ammodernamento a Ismea che, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata.

**L'erogazione** del mutuo non avviene in soluzione unica, infatti, l'articolo 10 del decreto stabilisce che è onere del beneficiario **procedere**, dopo la stipula del contratto, a idonea **rendicontazione** tramite i **SAL**.

In ragione di tali stati di avanzamento **Ismea** procederà all'**erogazione** delle **quote** di mutuo **corrispondenti**.

È previsto un **numero minimo** di **SAL** pari a **3** e **massimo** di **5**, fermo restando l'obbligo di presentazione del **primo** entro **6 mesi** dalla **stipula** del mutuo.

Inoltre, le **“dimensioni”** dei SAL devono rappresentare un importo compreso **tra il 10 e il 50%** dell’investimento da realizzare, a eccezione dell’**ultimo SAL** che **non** può **eccedere il 10%**.

Il **beneficiario** deve **presentare** a Ismea le **fatture** relative al SAL da erogare e le **quietanze** delle **fatture** relative al **SAL precedente**. L’erogazione dell’**ultimo SAL** è subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture, anche alla **dimostrazione** dell’avvenuto **pagamento** delle stesse ed all’esito positivo della **verifica finale** dell’**investimento**.

## BACHECA

---

### **Gestione della crisi d'impresa: strumenti stragiudiziali e giudiziali** di Euroconference Centro Studi Tributari

[Seminario di 2 giornate intere](#)

## PROGRAMMA

### I Incontro

Significato di crisi d'impresa

La diagnosi

La lettura della crisi dalla parte della banca

Elementi di disturbo

Il Piano economico finanziario stand alone

### II Incontro

Piano operativo

Analisi degli strumenti di Legge a disposizione

Il team per il risanamento

L'attestazione del piano

Il controllo ed il monitoraggio del piano

Costruzione e presentazione di casi pratici

## **SEDI E DATE**

BOLOGNA- ZanHotel Europa

20/04/2016

28/04/2016

FIRENZE – Hotel Albani

07/04/2016

14/04/2016

MILANO – Hotel Michelangelo

21/04/2016

29/04/2016

PADOVA – Hotel Nh Mantegna

08/04/2016

15/04/2016

## **CORPO DOCENTE**

Fabio Andreoli – Dottore Commercialista

Renato Santini – Dottore Commercialista – Docente Finanza Aziendale Università di Bologna

Andrea Rossi – Dottore Commercialista